DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2010

del 2 luglio 2010

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2010 dell'11 giugno 2010 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 42g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il punto seguente:

«42h. **32007 R 1371:** Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1371/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON

([1]) GU L 244 del 16.9.2010, pag. 34.
([2]) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.